



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**

### **COMUNICATO UFFICIALE N° 40 – 05 DICEMBRE 2022**

Riunione del giorno 30 novembre 2022

13.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **TARANTO SIMONE**
- **REGGIANI RICCARDO**
- **PIZZILEO EDOARDO**
- **KRUNINS DAVIS**
- **PODESTA' SIMONE**
- **CECCOLI EDOARDO**
- **CASELLATO TOMMASO**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Varano Componente Estensore

a seguito del deferimento della Procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

*1) **Taranto Simone**, per avere, in violazione dell'art. 16, co. 3 Statuto FIPAV; degli artt. 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; degli artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; dell'art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021, partecipato ai seguenti tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV:*

*- in Cesenatico in data 20 agosto 2022.*

*2) **Pizzileo Edoardo** per avere, in violazione dell'art. 16, co. 3 Statuto FIPAV; degli artt. 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; degli artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; dell'art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale*



*del 17.12.2021, partecipato ai seguenti tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV:*

*- in Cesenatico in data 20 agosto 2022.*

**3) Reggiani Riccardo** per avere, in violazione dell'art. 16, co. 3 Statuto FIPAV; degli artt. 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; degli artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; dell'art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021, partecipato ai seguenti tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV:

*- in Cesenatico in data 20 agosto 2022.*

**4) Podestà Simone**, per avere, in violazione dell'art. 16, co. 3 Statuto FIPAV; degli artt. 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; degli artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; dell'art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021, partecipato ai seguenti tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV:

*- in Cesenatico in data 20 agosto 2022.*

**5) Krumins Davis** per avere, in violazione dell'art. 16, co. 3 Statuto FIPAV; degli artt. 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; degli artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; dell'art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021, partecipato ai seguenti tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV:

*- in Roseto in data 25 giugno 2022, in Cesenatico in data 20 agosto 2022.*

**6) Ceccoli Edoardo** per avere, in violazione dell'art. 16, co. 3 Statuto FIPAV; degli artt. 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; degli artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; dell'art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con delibera federale del 17.12.2021, partecipato ai seguenti tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV:

*- in Maccarese in data 2 luglio 2022, in Pesaro in data 6 agosto 2022, in Cesenatico in data 20 agosto 2022.*

**7) Casellato Tommaso** per avere, in violazione dell'art. 16, co. 3 Statuto FIPAV; degli artt. 19, co. 2 lett. c) e 22 R.A.T. FIPAV; degli artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; dell'art. 1, co. 2 Guida Pratica Beach Volley approvata con



*delibera federale del 17.12.2021, partecipato ai seguenti tornei con montepremi del circuito bper aibvc non autorizzati dalla FIPAV:*

*- in Viareggio in data 11 giugno 2022, in Roseto in data 25 giugno 2022, in Maccarese in data 2 luglio 2022, in Pinarella in data 16 luglio 2022, in Pesaro in data 6 agosto 2022, in Pescara in data 27 agosto 2022.*

All'udienza in modalità videoconferenza del 30/11/2022 risultava collegato il sostituto procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni, l'atleta Davis Krums e l'Avv. Giulia Vigna difensore nominato degli atleti sopra elencati.

Preliminarmente, previo consenso delle parti, tutte assistite dal medesimo difensore il Presidente riuniva i procedimenti.

Il rappresentante della Procura illustrava i motivi dei deferimenti e ritenendo sussistere le responsabilità disciplinari contestate, concludeva con la richiesta di sospensione per mesi tre.

L'Avv. Giulia Vigna nell'illustrare la difesa si ripor--tava alle memorie insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate:

*In via istruttoria, disporre l'audizione del Vice Presidente Adriano Bilato affinché sia sentito in merito alle circostanze di cui alla presente memoria difensiva e in particolare alle dichiarazioni rilasciate in data 6 aprile 2022 nel corso della riunione con i vertici AIBVC; nel merito, in via principale: dichiarare l'insussistenza e/o infondatezza delle violazioni ascritte agli atleti; in via meramente subordinata: irrogare la sanzione dell'ammonizione, ovvero in ogni caso la sanzione nel minimo edittale applicabile.*

All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, legge il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di segnalazioni della Segreteria Generale Fipav del 10.08.2022 e del 30.08.2022 con relativi allegati ovvero elenchi redatti dal "settore beach volley degli atleti partecipanti ai relativi tornei del circuito BPER AIBVC" dai quali risultava quanto segue: **1)** l'atleta Taranto Simone aveva partecipato al torneo con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav svoltosi a Cesenatico in data 20.8.2022, **2)** l'atleta Pizzileo Edoardo aveva partecipato al torneo con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav svoltosi a Cesenatico il 20.08.2022; **3)** l'atleta



Reggiani Riccardo aveva partecipato al torneo con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav svoltosi a Cesenatico il 20.08.2022; 4) l'atleta Podestà Simone aveva partecipato al torneo con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav svoltosi a Cesenatico in data 20.08.2022; 5) l'atleta Krumins Davis aveva partecipato ai tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla Fipav svolti in Roseto in data 25 giugno 2022, in Cesenatico in data 20 agosto 2022; 6) l'atleta Ceccoli Edoardo aveva partecipato ai tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla Fipav svolti in Maccaresse in data 2 luglio 2022, in Pesaro in data 6 agosto 2022, in Cesenatico in data 20 agosto 2022; 7) l'atleta Casellato Tommaso aveva partecipato ai tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla Fipav svolti in Viareggio in data 11 giugno 2022, in Roseto in data 25 giugno 2022, in Maccaresse in data 2 luglio 2022, in Pinarella in data 16 luglio 2022, in Pesaro in data 6 agosto 2022, in Pescara in data 27 agosto 2022.

La Procura Federale provvedeva ad instaurare il procedimento e ad inoltrare in data 26.09.2022 le comunicazioni di conclusione delle indagini ai sette atleti incolpati.

A seguito delle comunicazioni di conclusione delle indagini gli atleti Pizzileo Edoardo, Krumins Davis e Casellato Tommaso inviavano memoria difensiva ex art.49 co.4 Regolamento Giurisdizionale, dello stesso tenore, sostenendo che non erano a loro addebitabili violazioni delle previsioni regolamentari FIPAV e pertanto richiedevano l'archiviazione del procedimento disciplinare instaurato nei loro confronti.

Le due argomentazioni a sostegno delle difese erano le seguenti:

1) Legittimo affidamento, ingenerato dalla Federazione, riguardo alla partecipazione al Torneo AIBVC, in quanto era stato assicurato dai consiglieri AIBVC che alla luce di alcune trattative in corso tra FIPAV e AIBVC, vigeva un regime di tregua nel quale la FIPAV avrebbe garantito che non sarebbero state irrogate squalifiche ai tesserati FIPAV partecipanti al Torneo AIBVC.

2) Illegittimità della previsione di cui all'art.19.2 R.AT. e art.1 comma 2 Guida Pratica Fipav in quanto tali disposizioni federali violerebbero il diritto della concorrenza; le norme federali, infatti, non potrebbero prevedere una necessaria autorizzazione ex ante di eventi organizzati da altri soggetti in maniera del tutto arbitraria. La FIPAV non potrebbe farsi forte della propria posizione di mercato quale federazione riconosciuta dal CONI



per lo sport, del beach volley e attuare normative volte a limitare l'ambito dell'organizzazione delle competizioni aperte alla concorrenza degli Enti di promozione sportiva.

La Procura Federale, esaminate le argomentazioni difensive, riteneva in ogni caso provata per *tabulas* la responsabilità degli incolpati per le condotte dai medesimi tenute in relazione ai fatti contestati e pertanto con atto del 17.10.2022 li deferiva dinanzi a questo Tribunale, il quale, per l'effetto, fissava l'udienza del 30.11.2022, da tenersi in modalità videoconferenza, in data 25.11.2022 pervenivano a questo Tribunale le memorie difensive di identico tenore tra loro, degli atleti citati, a firma del loro difensore avv. Giulia Vigna, che sostanzialmente ricalcavano le difese già esposte innanzi alla Procura, con la richiesta, in via istruttoria di escutere il teste Adriano Bilato, Vicepresidente della FIPAV, sui fatti narrati nelle memorie difensive.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le azioni contestate agli incolpati atleti tesserati Fipav sono quelle di aver partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav.

Sul punto il R.A.T. all'articolo 19 punto 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB.

Innanzitutto il Tribunale ritiene di non ammettere l'audizione testimoniale del Vice Presidente Adriano Bilato, in quanto irrilevante ai fini del decidere trattandosi di circostanze che riguardano se mai i rapporti fra FIPAV e AIBVC e non della stessa FIPAV con gli atleti tesserati ed oggi incolpati e comunque qualsiasi dichiarazione resa dal Vice Presidente Federale, in sede di trattative e/o incontri, non essendo un provvedimento e/o una decisione del Consiglio Federale, non vincola in alcun modo la Fipav, né autorizza gli Organi Giurisdizionali, a seguito degli esposti ricevuti direttamente dalla Segreteria Generale, a non attivarsi nel procedimento disciplinare.

Risulta poi dai documenti in atti e da quelli presentati dalla stesa difesa, che dopo la pubblicazione sul sito della federazione di avvenuti incontri (pubblicazione del 30/12/2021) ove si dava comunicazione che *“su invito dell'AIBVC, una riunione tra alcuni rappresentanti della Federazione Italiana Pallavolo e dell'Associazione Italiana Beach*



*Volley Club. Obiettivo dell'incontro è stato quello di intraprendere un percorso volto a ricercare soluzioni condivise affinché il beach volley possa nuovamente far registrare i positivi numeri raggiunti prima della pandemia. Data l'unità d'intenti espressa dalle parti, le stesse hanno convenuto che il prossimo step sarà un tavolo tecnico che avrà come oggetto il confronto delle problematiche per ricercare le migliori soluzioni tecnico organizzative per lo sviluppo della disciplina sul territorio"- pubblicazione dell' 8 aprile 2022 dove si notizia del tentativo di " intraprendere un percorso unico, finalizzato a far crescere ulteriormente tutto il movimento".) vi è stata la pubblicazione di un'esplicita nota in data 19 Agosto 2022 in risposta ad alcune note stampa riguardanti il beach volley con la quale la FIPAV ha chiarito che: "durante l'incontro avvenuto il 1 giugno tra il presidente federale Giuseppe Manfredi, il vicepresidente Luciano Cecchi, il Segretario Generale Stefano Bellotti e il presidente ASI Claudio Barbaro è stata consegnata allo stesso Barbaro una bozza di accordo tra le parti; documento redatto, tra l'altro, dopo i vari incontri avvenuti in precedenza tra le componenti FIPAV e AIBVC in base ai quali sembrava essere stata trovata una linea comune d'azione.*

*Ebbene, la Federazione Italiana Pallavolo fa presente che, sollecitato anche tramite e-mail del 27 giugno, non ha mai ricevuto alcun riscontro dall'ASI sulla documentazione presentata".*

Esaminando il merito si rileva che i fatti sono certi, provati per *tabulas* e comunque non contestati.

Le difese degli atleti così come articolate sia nelle memorie post comunicazione di conclusione delle indagini ex art.49 co.4 Regolamento Giurisdizionale trasmesse alla Procura Federale, che nelle memorie ex art.34 co.1 Regolamento Giurisdizionale depositate dal difensore dinanzi a questo Tribunale Federale, non portano ad escludere la responsabilità dei tesserati Taranto Simone, Reggiani Riccardo, Podestà Simone, Pizzileo Edoardo, Krumins Davis, Ceccoli Edoardo e Casellato Tommaso, per le condotte dai medesimi tenute in relazione ai fatti contestati e la conseguente violazione delle norme federali così come specificate nei rispettivi atti di deferimento.

Innanzitutto sulla presunta illegittimità della previsione di cui all'art.19.2 R.AT. ed all'art.1 comma 2 Guida Pratica Fipav per presunta violazione di principi superiori ed in particolare con riferimento alla violazione del diritto alla concorrenza ed alla posizione di mercato della FIPAV, non compete a questo Tribunale alcun potere di disapplicare



espresse norme federali, poste a base dei deferimenti e che allo stato sono vigenti ed operative.

In secondo luogo non appare sussistere alcun legittimo affidamento ingenerato dalla Federazione per la partecipazione al Torneo AIBVC e in merito ad un'assunta "tregua" poiché tale circostanza è smentita proprio dalla produzione documentale dei deferiti con la memoria ex art.34 co.1 Regolamento Giurisdizionale.

Ed infatti esaminati gli atti, ovvero la nota del 16.02.2022 Segretario Generale Fipav e la Nota Federale del 19.08.2022, escludono che sia stato raggiunto alcun accordo fra FIPAV e AIBVC, anzi nella nota del 19.08.2022 si fa presente che nonostante l'incontro avvenuto l'11.06.2022 e l'invio di una bozza d'accordo sollecitata con email del 27.06.2022 nessun riscontro vi era poi stato da parte AIBVC.

Se da parte di AIBVC siano stati assicurati gli atleti tesserati FIPAV di presunti accordi, che come detto non sono mai stati raggiunti, ciò non significa in alcun modo che la FIPAV avrebbe ingenerato per gli stessi atleti un legittimo affidamento sulla possibilità di partecipare a gare del torneo AIBVC non autorizzate od approvate dalla stessa FIPAV.

Le responsabilità disciplinari degli atleti incolpati e le infrazioni contestate risultano pertanto ampiamente provate.

### **PQM**

delibera di sanzionare gli atleti, Taranto Simone, Reggiani Riccardo, Podestà Simone, Pizzileo Edoardo, Krumins Davis, Ceccoli Edoardo e Casellato Tommaso, con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 02 dicembre 2022

**F.to IL PRESIDENTE**

**Avv. Massimo Rosi**

Affissione all'Albo 05 dicembre 2022